

DECRETO 22 dicembre 1997**Tariffe dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e per gli altri atti e servizi adottati resi dalle camere di commercio e dagli UU.PP.I.C.A.****IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO**

- Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa e sulle iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto col Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto altresì conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che prevede l'istituzione presso le camere di commercio dell'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- Visto il regolamento d'attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed in particolare l'art. 2;
- Visto il decreto 7 febbraio 1996 con il quale sono state approvate le tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese;
- Ritenuto di dover provvedere alla complessiva revisione dell'elenco e delle tariffe dei diritti di segreteria, sia relativamente agli atti e ai servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e alla tenuta di altri ruoli, elenchi, registri, e albi, sia in relazione ad altri atti e servizi camerali adottati o resi su specifica istanza;
- Preso atto dei costi sopportati dal settore anagrafico delle camere di commercio nell'anno 1996, quali emergono dalla relazione all'uopo predisposta dall'Unione italiana delle camere di commercio, incrementata in base al tasso d'inflazione programmato per il 1997 e per il 1998 - ripartiti tra costo del lavoro, costi informatici e costi generali - e della quantità annua dei servizi resi, distinti per differenti tipologie;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la tariffa dei diritti di segreteria di cui agli allegati A e B, annessi al presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunque non anteriormente al 1° gennaio 1998.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO A**IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO IMPRESE**

NOTE			diritto di segreteria
		SOCIETÀ	
*	1	Prima iscrizione:	
	1.1	con modello cartaceo	250.000
	1.2	su supporto informatico	150.000
	1.3	con modalità telematica	100.000
*	2	Iscrizione di modifica e canc.	
	2.1	con modello cartaceo	150.000
	2.2	su supporto informatico	100.000
	2.3	con modalità telematica	70.000
*	3	Deposito Bilanci	60.000
	4	Deposito Elenco Soci	
	4.1	con modello cartaceo	40.000
	4.2	su supporto informatico o modello ES	20.000
		IMPR. INDIV.-SOGGETTI E DATI R.E.A	

*	5	Prima iscrizione:	
	5.1	con modello cartaceo	50.000
	5.2	su supporto informatico	35.000
	5.3	con modalità telematica	25.000
	6	Iscrizione di modifica:	
	6.1	con modello cartaceo	30.000
	6.2	su supporto informatico	20.000
	6.3	con modalità telematica	15.000
	7	Cancellazione imprese individ.	0
*	8	Prima annotaz. Imp. Artig. Indiv.	15.000
*	9	ALTRE DOMANDE ISCRIZ. O DEPOSITO E RETTIFICHE MODELLI	
	9.1	con modello cartaceo	20.000
	9.2	su supporto informatico	15.000
	9.3	con modalità telematica	10.000
	10	CERTIFICATI	
		allo sportello	
*	10.1	Ordinario	9.000
*	10.2	Storico	12.000
*	10.3	Speciale	20.000
	10.4	Assetto proprietario allo sportello elettronico non presidiato	9.000
	10.5	Ordinario	6.000
*	10.6	Storico	8.000
	10.7	Assetto proprietario	4.000
	11	VISURE	
		allo sportello	
	11.1	Deposito	3.000
	11.2	Ordinaria	6.000
*	11.3	Storica	8.000
	11.4	Assetto proprietario	6.000
	11.5	Trasferimento azienda allo sportello elettronico non presidiato	6.000
	11.6	Deposito	2.000
	11.7	Ordinaria	4.000
*	11.8	Storica	6.000
	11.9	Assetto proprietario	4.000
	11.10	Ricerche, anagrafiche senza stampa a richiesta	1.000
*	12	VISURE/CERTIFICATI da terminale remoto	
	12.1	Visura deposito	500
	12.2	Visura ordinaria	2.000
*	12.3	Visura storica	3.000
	12.4	Assetto proprietario	2.000
	12.5	Certificato ordinario	3.000
*	12.6	Certificato storico	4.000
*	13	ELENCHI	
		allo sportello	
*	13.1	Richiesta con franchigia fino a 100 nominativi per ogni nominativo successivo:	80.000
	13.2	ì con solo indirizzo	30
	13.3	ì con i dati anagrafici (si veda nota 13) da terminale remoto	100
	13.4	Richiesta con franchigia fino a 100 nominativi per ogni nominativo successivo:	40.000
	13.5	ì con solo indirizzo	10
	13.6	ì con i dati anagrafici (si veda nota 13)	30
*	14	BOLLATURA e num. libri sociali e contabili	

	14.1	per ogni 500 pagine o frazione di 500	20.000
	15	ARCHIVIO OTTICO	
		allo sportello	
	15.1	Richiesta copie bilanci e Atti	10.000
	15.2	+ per pag. estratta	200
		da terminale remoto	
*	15.3	Richiesta visure Bilanci e Atti	1.000
	15.4	+ per pag. estratta	100
	16	ARCHIVIO CARTACEO	
		allo sportello	
	16.1	Richiesta copie Bilanci e Atti	10.000
	16.2	+ per pag.estratta	200
*	16.3	Consultazione fascicolo	30.000

Note sui diritti di segreteria del Registro Imprese

Numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione delle firme di chi presenta personalmente la domanda o denuncia.
1 - 2 - 9	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi inclusi nella sezione ordinaria del Registro Imprese e alle società semplici. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti al 50% Il diritto rimane invariato se, congiuntamente alla domanda, di prima iscrizione, o di modifica o di cancellazione viene presentata denuncia di dati REA o domanda di iscrizione, modifica, cancellazione nella sezione imprenditori agricoli. Per le imprese di pulizia di cui alla legge n. 82 del 1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30%.
2	Il diritto si applica per l'iscrizione di sede secondaria anche se ubicata in provincia diversa dalla sede e per gli atti di trasferimento di quote di Srl.
3	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi.
6	Il diritto si applica anche all'impresa individuale annotata nella sezione artigiani quando chiede l'iscrizione in altre sezioni del Registro Imprese; per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione di qualsiasi unità locale; per la denuncia di cancellazione dei soggetti collettivi inclusi nel REA.
5 - 6	I diritti rimangono invariati se, congiuntamente alle domande di prima iscrizione o di modifica, viene presentata denuncia di dati REA o domanda di iscrizione o modifica in altre sezioni del Registro. Per le imprese di pulizia di cui alla legge n. 82 del 1994, il diritto di prima iscrizione è aumentato del 30%.
8	L'importo è compreso nel diritto di segreteria di cui alla voce 1.1 dell'allegato B, dovuto per la domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane.
9	Il diritto si applica anche agli atti di trasferimento di azienda, alla comunicazione del capitale versato, alle variazioni dei consorziati e all'elenco trimestrale delle variazioni dei soci delle cooperative, all'offerta di azioni in opzione e all'offerta di obbligazioni convertibili, all'avviso di anticipata conversione di obbligazioni, alla nomina e conferma di società di revisione, alla presentazione di intercalare P separatamente dai modelli base, alla rettifica di errori materiali relativa a modelli già depositati.
10.1	Il diritto per il certificato ordinario si applica anche ai seguenti tipi: iscrizione, iscrizione abbreviata, di deposito, di non iscrizione, dati REA per i soggetti iscritti solo al REA.
10.3	Il diritto si applica anche alle attestazioni desunte da archivi non camerali (es. antimafia) e alle annotazioni di dati desunti da archivi camerali non informatizzati
10.2 - 10.6 - 12.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro Ditte, ma non iscritte nel Registro Imprese.
11.3- 11.8 - 12.3	La visura storica viene effettuata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro Ditte, ma non iscritte al Registro Imprese.
12-	I diritti non comprendono i costi del servizio telematico e si applicano ai soggetti che

13.4 15.3	-	estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio.
13		Il diritto si riferisce ad elenchi con il seguente contenuto informativo: a) per le imprese, sedi secondarie o unità locali: sezione Registro Imprese, data iscrizione, natura giuridica, denominazione d'impresa, indirizzo della sede, codice ISTAT dell'attività esercitata, attività dichiarata, stato attività, capitale versato; b) per le persone: nome e cognome, sesso, indirizzo, comune e data di nascita, carica ricoperta.
13.1 13.4	-	Il diritto è indipendente dal numero di province richieste.
14		Il diritto non è dovuto nè per la bollatura e numerazione dei libri effettuata presso un notaio, nè per la relativa comunicazione al Registro Imprese da parte del notaio stesso.
15.2		L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme, si intende per la parte scritturale del testo.
16.3		Il diritto è comprensivo del rilascio di copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine; per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di cui alla nota 16.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione, da parte dell'impresa, sul proprio fascicolo è esente da diritti.

ALLEGATO B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER REGISTRI - ALBI - RUOLI

NOTE		diritto di segreteria
**	1	Prima iscrizione:
	1.1.1	con modello cartaceo
	1.1.2	su supporto informatico
	1.1.3	con modalità telematica
**	1.2	Iscrizione di modifica o domanda di deposito
	1.2.1	con modello cartaceo
	1.2.2	su supporto informatico
	1.2.3	con modalità telematica
**	1.3	Iscrizione di cancellazioni
	1.4	Domanda di esame
**	1.5	Conferma d'iscrizione
	2	LICENZE
	2.1	Domanda di rilascio
**	2.2	Domanda di modifica
	3	CERTIFICATI E VISURE
	3.1	Certificato ordinario
**	3.2	Certificato Speciale
**	3.3	Visura ordinaria
**	3.4	Visura speciale
	3.5	Certificati di Origine
		ALTRI ATTI
**	4.1	Copia atti
	4.1.1	Archivio cartaceo - diritto di richiesta
		+ per ogni pagina
**	4.1.2	Archivio ottico - diritto di richiesta
		+ per ogni pagina
	4.2	Vidimazioni, rinnovo licenze
	4.3	Elenchi semplici
		il diritto di richiesta
		+ per ogni nominativo
	5	Autenticazione copie atti
	6	Atti non compresi nei precedenti

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi e Ruoli

Numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione delle firme di chi presenta personalmente la domanda o denuncia.
1.1	L'importo è comprensivo del diritto di segreteria di cui alla voce 8 dell'allegato A, dovuto per la prima annotazione delle imprese artigiane individuali nel Registro Imprese. Si applica, altresì, alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti e per la prima iscrizione di un'azienda nell'albo vigneti, nell'albo degli oliveti, nell'elenco delle vigne.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti, nonché al deposito dei brevetti e alle modifiche della consistenza dei terreni o della conduzione. Si applica anche alle denunce a norma dell'art. 19 legge 7/8 /90 N. 241, che comportino accertamenti dei requisiti.
1.1 - 1.2 - 1.3	Il diritto si applica anche all'albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti (Dec. Legs. n. 22/97 art. 30 c. 6 lett. d).
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro Imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'Industria, Commercio, Artigianato.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportino accertamento dei requisiti.
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerale, o che comportano istruttoria o ricerche esterne. Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici e stato vita di marchi e brevetti.
3.3 - 3.4	Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici di marchi e brevetti e alla visura Siredi (Sistema Informativo REte DIstributiva)
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerale.
4.1.2	Il diritto si applica alle copie desunte dall'archivio ottico dei brevetti.